



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE**

N. 19 Del 29.10.2012 Prot. del	Oggetto: Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche.
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 11.35, in Vibo Valentia nella Sala del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, Via Pavese, convocato dal Presidente del Consiglio con appositi avvisi notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ordinaria.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
De Nisi	Francesco	X	
Barilaro	Giuseppe	X	
Maccarone	Aurelio	X	
Arone	Renato Savio		X
Mangiardi	Carmine	X	
Di Si	Salvatore	X	
Rodolico	Giuseppe	X	
Rizzo	Sergio Francesco	X	
Raffele	Giuseppe	X	
La Torre	Gianfranco	X	
Filippis	Francesco	X	
Soriano	Stefano	X	
Altieri	Nicola	X	
Condello	Giuseppe	X	
Grillone	Giuseppe	X	
Fraone	Domenico	X	
Brosio	Carlo	X	
Miceli	Francesco	X	
Macri	Giovanni	X	
Crupi	Nicola	X	
Bertucci	Rinaldo G. V.	X	
Pititto	Francesco Maria	X	
Rosi	Bruno	X	
Bilotta	Francesco E. A.	X	
Citton	Barbara	X	
	TOTALE	24	1

Presenti n. 24 su n. 25 componenti il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il Dott. Giuseppe Barilaro Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Francesco Marziali.

La seduta è pubblica.

Relaziona il Presidente De Nisi.

Poiché nessuno ha chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio sottopone l'argomento a votazione palese per alzata di mano e questo viene approvato con 12 voti favorevoli (De Nisi, Maccarone, Mangiardi, Di Sì, Rizzo, Soriano, Altieri, Condello, Grillone, Fraone, Brosio e Citton) e 12astenuti (Barilaro, Rodolico, Raffele, La Torre, Filippis, Miceli, Macri, Crupi, Bertucci, Pititto, Rosi e Bilotta).

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, pone a votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata esecutività della delibera e questa viene approvata con 12 voti favorevoli (De Nisi, Maccarone, Mangiardi, Di Sì, Rizzo, Soriano, Altieri, Condello, Grillone, Fraone, Brosio e Citton) e 12astenuti (Barilaro, Rodolico, Raffele, La Torre, Filippis, Miceli, Macri, Crupi, Bertucci, Pititto, Rosi e Bilotta).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente De Nisi;

Visto il D.M. 29/07/2008 n. 146 che attribuisce alle Province le funzioni di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sull'attività delle Scuole Nautiche;

Considerato necessario regolamentare l'attività delle Scuole Nautiche;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici di questa Provincia, costituito da n. 26 articoli tutti progressivamente numerati dal n. 1 al 26 e da 1 allegato;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;

Visto:

il T.U.E.L. 267/2000;

lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

con la votazione in epigrafe riportata, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare, siccome in effetti approva, l'allegato *Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle Scuole Nautiche*, costituito da n. 26 articoli tutti progressivamente numerati dal n. 1 al 26 e da 1 allegato;

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI



ACCORDO A DSC. N° CONS. R.
N. 19 IN DATA 29.10.21

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Servizio Trasporti

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Redatto in data _____

Approvato con delibera di C.P. n. _____ del _____



INDICE

TITOLO I	
Art. 1 - Generalità e fonti normative.....	
Art. 2 - Scopi e attività.....	
Art. 3 - Tipi.....	
TITOLO II	
Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	
Art. 5 - Domanda	
Art. 6 - Capacità finanziaria.....	
Art. 7 - Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione.	
Art. 8 - Arredamento didattico.....	
Art. 9 - Materiale per le lezioni teoriche	
Art. 10 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica.....	
Art. 11 - Centri di istruzione.....	
Art. 12 - Insegnanti e istruttori.....	
Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi.....	
Art. 14 - Registri.....	
TITOLO III.....	
Art. 15 - Trasferimento del complesso aziendale	
Art. 16 - Trasformazione e variazione dell'impresa.....	
Art. 17 - Cambio locali o trasferimento di sede.....	
Art. 18 - Sospensioni	
TITOLO IV.....	
Art. 19 - Tariffe e orari di apertura	
TITOLO V.....	
Art. 20 - Responsabilità professionale.....	
Art. 21 - Vigilanza e sanzioni	
TITOLO VI.....	
Art. 22 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici.....	
Art. 23 - Pubblicizzazione degli atti	
Art. 24 - Responsabile del procedimento.....	
Art. 25 - Verifica e aggiornamento del regolamento	
Art. 26 - Norme transitorie	
Art. 27 - Entrata in vigore e norme finali.....	

TITOLO I

Art. 1 - Generalità e fonti normative

1. Sono denominate scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinara, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa da parte della Provincia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.M. 29.07.2008, n. 146.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento degli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.



Art. 2 - Scopi e attività

1. Le scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Le scuole nautiche collaborano con la Provincia e con le competenti Autorità scolastiche nell'attività di educazione nautica degli alunni delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.
3. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri candidati, oltre all'insegnamento, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
4. L'attività della scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione. Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere dichiarate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito del Compartimento marittimo territorialmente competente ove ha sede la scuola nautica.

Art. 3 - Tipi

1. Le Scuole nautiche si possono distinguere in funzione delle categorie di patenti che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie :

A) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A (cfr.Art.25 del D. n.146/08):

-Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

B) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B (cfr.Art.26 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

C) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C(cfr.Art.27 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

2. Le scuole nautiche di tipo A e B svolgono l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria C di cui all'art. 27 del D.M. n. 146/2008.

TITOLO II

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Nel caso di società o enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente. La delega deve, tuttavia, risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, che quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età di anni diciotto;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) adeguata capacità finanziaria;



- d) residenza in Italia e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea)
- e) iscrizione alla C.C.I.A.A.
- f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- g) adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore così come statuito dall'art. 42 comma 6 D.M. n.146 del 29.07.2008, nonché dall'art. 12 del presente regolamento.
- i) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal d.lgvo 159/2011.

Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b) d) ed i), devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b) d) ed i) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica.

Art. 5 - Domanda

1. La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla Provincia di Vibo Valentia in base alle modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della scuola nautica, corredata dai documenti indicati al comma 2, ai numeri da 1 a 13.

2. La domanda di cui al comma precedente deve contenere le dichiarazioni rese dai soggetti ivi indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relative a:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) possesso e numero del codice fiscale/partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgvo 159/2011 della successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva della "certificazione antimafia").

Qualora nella domanda non sia resa tale ultima dichiarazione il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, procede alla richiesta della relativa certificazione presso l'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la domanda.

La domanda deve contenere inoltre:

- l'indicazione del tipo di scuola nautica da autorizzare, tra quelli previsti all'art. 3 del presente regolamento;
- i soggetti che svolgeranno le funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di condotta e comando;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali in scala 1/100 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con relativo contratto di proprietà o di locazione aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 2) certificato igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dalla ULSS competente;
- 3) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune, o estratto catastale con la categoria;



- 4) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
- 5) documentazione relativa al personale (artt. 12 e 22);
- 6) copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative es.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
- 7) elenco del materiale per le lezioni teoriche in dotazione;
- 8) copia della licenza di navigazione ed eventuali certificati di sicurezza in corso di validità, ovvero il manuale del proprietario;
- 9) documentazione indicata al successivo art. 10, comprovante il titolo in base al quale viene utilizzata l'unità da diporto;
- 10) dichiarazione di potenza motore.
- 11) copia attestato di assicurazione dell'unità da diporto per uso scuola nautica;
- 12) tariffario da vidimare a cura dell'Ufficio della Provincia;
- 13) dichiarazione in ordine all'iscrizione alla Camera di Commercio (non appena in possesso dell'autorizzazione provinciale in seguito dovrà essere presentata alla competente CCIAA domanda di aggiornamento dell'iscrizione);
- 14) marca da bollo per l'atto di autorizzazione;

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo; sono fatte salve le modalità di acquisizione di documentazione prevista e disciplinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3. A seguito della presentazione della domanda, la Provincia di Vibo Valentia provvederà ad effettuare l'istruttoria della pratica e il sopralluogo per la verifica del materiale per le lezioni teoriche e dei locali. Nel caso in cui, in occasione dell'istruttoria e del sopralluogo, sia riscontrata la mancanza o l'insufficienza di documentazione relativa ad uno o più condizioni o requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il Settore competente inviterà il richiedente ad integrare la domanda, concedendogli un termine che non può, in ogni caso, essere inferiore a giorni trenta.

4. Nel caso in cui il sopralluogo abbia esito positivo, la Provincia di Vibo Valentia invia la richiesta del parere obbligatorio, previsto dall'art. 42, comma 4, del D.M. n. 146/2008, indirizzandola al Capo del Compartimento Marittimo o al Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale, unitamente alla copia della domanda e della documentazione allegata alla pratica.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della Domanda

Art. 6 - Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:

- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, di valore non inferiore a € 51.645,69, da documentare con:
 - visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero- titolo di proprietà registrato;
- o, in alternativa a quanto indicato sotto la lettera a):
- b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.823,00 rilasciata da:
 - 1) aziende o istituti di credito;
 - 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,49.

2. L'attestazione deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Art. 7 - Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione.

1. I locali delle Scuole nautiche devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L. 13/89 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e L.46/90 (*Norme sulla sicurezza degli impianti*), devono essere muniti di certificato di agibilità e devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq.1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento



del pubblico – tale requisito non si applica ai locali dei centri di istruzione cui non è demandata anche l'effettuazione di corsi teorici;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati (anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica).

2. L'idoneità di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha la sede l'autoscuola o la scuola nautica.

3. I criteri dettati dal presente articolo, salve le ulteriori disposizioni regolamentari, non si applicano alle scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei; tali criteri si applicano alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo (complesso aziendale o ubicazione sede), per finita locazione o chiusura permanente al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore dei relativi decreti, sopra menzionati.

Art. 8 - Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo;

d) da tavoli da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta nautica di medie dimensioni completamente aperta.

Art. 9 – Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

a) una serie di cartelli con i segnalamenti nautici:

a1) fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

a2) codice internazionale dei segnali;

b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;

c) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;

d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;

e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;

f) i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;

g) Pubblicazioni: Portolano- Fari e Fanali – Segnali da Nebbia – Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi Regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali;

h) Libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);

i) gps;

j) cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder o sestante, tavole per la risoluzione delle rette di altezza per patenti (per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);

k) carte nautiche, anche in formato digitale, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi.

2. Le scuole nautiche per la strumentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica

1. Il materiale per le esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che la scuola nautica sia tra quelle comprese all'abilitazione nelle diverse tipologie di cui all'art. 3 presente regolamento. A seconda del tipo la scuola nautica deve avere la disponibilità di:

a1) un'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitato alla navigazione senza limiti dalla costa ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;



a2) un'unità da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a3) un'imbarcazione da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;

a4) un'unità da diporto a vela con motore ausiliario, di lunghezza f.t. non inferiore a 7 metri, abilitato alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C;

a5) un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del DLGS 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a6) un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del DLGS 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota;

b) nave da diporto a motore e a vela con motore ausiliario.

La disponibilità si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della scuola nautica:

1. sia proprietario o armatore dell'unità;

2. abbia stipulato un contratto di locazione con il relativo proprietario o armatore;

3. abbia stipulato un contratto di comodato registrato con il proprietario o armatore dell'unità, che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami. L'unità da diporto non può essere oggetto di più di due contratti di comodato.

In caso di navi o imbarcazioni, è necessario aver presentato previamente all'ufficio d'iscrizione apposita domanda di annotazione anche per l'insegnamento professionale.


2. Le esercitazioni pratiche devono avvenire in ore diurne e notturne con condizioni meteo-marine favorevoli. Le unità devono essere dotate di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate.

Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a 1 m per 0,2 m, e gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche, i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

3. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.

4. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

Art. 11 - Centri di istruzione



1. A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorzarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt.2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione nautica. Esse devono indicare alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del Centro. I locali da adibire a Centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

2. Se le singole scuole nautiche demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici devono, in aggiunta, indicare alla Provincia le generalità degli insegnanti.

3. Il Centro di istruzione deve essere dotato di:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 8 e 9.

I locali, se al Centro di istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui all'art. 7.

4. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola nautica.

5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tral'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessarie per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.

7. La Provincia di Vibo Valentia, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i Centri di istruzione a tutti gli effetti legali e provvede ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.

8. Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Essa provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole e scuole nautiche aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali D.T.T. e alle Capitanerie di Porto per i conseguenti adempimenti.

Art. 12 - Insegnanti e istruttori

1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di condotta e comando oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

1bis. Le scuole per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore senza alcun limite dalla costa e le scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore entro le dodici miglia dalla costa devono avere, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche uno o più esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

3. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui all'art. 20, comma 3, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente;



- collaboratore in impresa familiare;
- associato in partecipazione;
- lavoratore autonomo;
- collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.

Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un unico titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Possono svolgere attività di insegnante e/o di persona abilitata alle esercitazioni pratiche i titolari, i soci o gli amministratori della scuola nautica, purché in possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

3. L'insegnante/persona abilitata alle esercitazioni pratiche che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.

4. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione unitamente ad una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a una foto formato tessera:

a) per gli insegnanti di teoria, come stabilito dall'art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008, almeno uno dei

seguenti titoli:

- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del D.M. 30.11.2007;
- titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta;
- certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
- certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
- patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.

b) per gli istruttori di pratica nautica, come stabilito dall'art. 31 del D.M. n. 146/2008:

- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Dlgs 159/2011;
- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e s.m.e i., o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Inoltre nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo si richiede:

- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici; oppure
- nulla osta dell'Ente.

5. La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia l'autorizzazione, la tessera di riconoscimento per gli insegnanti e gli istruttori con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione-tessera dell'interessato devono essere restituite alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola.

Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della scuola nautica.

Art. 14 - Registri

1. Le scuole nautiche devono curare la tenuta dei documenti contenenti gli elementi fondamentali di seguito elencati:



a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto, data degli esami di teoria e guida e delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito;

b) registro degli allievi trasferiti dalle scuole nautiche al centro di istruzione.

2. Il centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alla lettera b del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle scuole nautiche che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.

3. Il Centro d'istruzione provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle scuole nautiche consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

TITOLO III

Art. 15 - Trasferimento del complesso aziendale

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".

2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.

4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne dei nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

5. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 16 - Trasformazione e variazione dell'impresa

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere alla Provincia, entro 15 giorni dalla modifica, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la denominazione è stata variata anche presso la competente C.C.I.A.A. L'aggiornamento sarà disposto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. **Autorizzazione all'esercizio provvisorio.** Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante, l'attività di scuola nautica può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;



5. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti rispettivamente l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto. Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività viene adottata dalla Provincia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Chi prosegue l'attività nel caso specificato senza l'autorizzazione provinciale è soggetto alla revoca della autorizzazione.

Art. 17 - Cambio locali o trasferimento di sede

1. Il cambio dei locali o il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifico nulla osta da parte del Dirigente o funzionario delegato, diretto ad accertare che i locali abbiano i requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 18 - Sospensioni

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati.

Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

TITOLO IV

Art. 19 - Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario è convalidato dalla Provincia di Vibo Valentia e deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.

2. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il Responsabile della scuola nautica dovrà comunicare alla Provincia di Vibo Valentia gli orari di apertura al pubblico.

3. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale, il Responsabile della scuola nautica dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia di Vibo Valentia.

-All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa all'Amministrazione Provinciale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola;
- h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.

TITOLO V

Art. 20 - Responsabilità professionale

1. Il titolare della scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del Centro di istruzione, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali rispettivamente della scuola nautica e del centro di istruzione, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991 e del Regolamento Provinciale.

Art. 21 - Vigilanza e sanzioni

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa da parte della Provincia. Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche, le scuole nautiche sono soggette a vigilanza della Provincia.



2. I dipendenti di categoria D e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.

3. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

4. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, la Provincia di Vibo Valentia diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del Centro di istruzione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni.

5. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

7. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi

8. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

9. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di diffida nei termini in esso stabiliti, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.

10. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento.

11. L'autorizzazione è revocata quando:


- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) per espressa rinuncia.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.

12. Chiunque svolga, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica.

13. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 500,00. La scuola nautica il cui personale esercita la propria attività di insegnante e/o di persona abilitata alle esercitazioni pratiche senza essere munito di tessera di riconoscimento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

14. Con il presente regolamento la Provincia fissa i seguenti diritti di segreteria riguardanti l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, in particolare per:



- a) - € 150,00 per autorizzazione ed apertura scuola nautica, una tantum;
- b) - € 50,00 per variazione dati su autorizzazione;
- c) - € 20,00 per rilascio di ciascun tesserino di insegnante e/o istruttore;
- d) - € 35,00 per rilascio copia attestati abilitazione per insegnanti e /o istruttori;
- e) - € 100,00 per funzione amministrativa di controllo/vigilanza sull'espletamento dell'attività di scuola nautica (quota da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno).

I predetti importi dovranno essere versati sul c/c postale Amministrazione Provinciale Vibo Valentia n. 654889 con causale "Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - attività vigilanza scuola nautica".

TITOLO VI

Art. 22 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della scuola nautica o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del centro di istruzione devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegati.

Art. 23 - Pubblicizzazione degli atti

1. Per quanto riguarda provvedimenti relativi a nuove aperture di scuole nautiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari sanzionatori, saranno tempestivamente informate le Associazioni di categoria, Enti e Autorità competenti.

Art. 24 - Responsabile del procedimento


1. Il Dirigente del Servizio Trasporti ovvero il Funzionario da questi delegato è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

Art. 25 - Verifica e aggiornamento del regolamento

1. Tutti i problemi che eventualmente dovessero sorgere con l'approvazione del presente Regolamento, saranno oggetto di verifica e, ove necessario, di relativo aggiornamento. La Provincia procederà interessando, per quanto di competenza, le Associazioni di categoria.
2. Il presente regolamento è oggetto di revisione e aggiornamento in presenza ed in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia. La Provincia procederà interessando, per quanto di competenza, le Associazioni di categoria.

Art. 26 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.




Allegato 1 modello

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo Istituto di credito/Società finanziaria

_____ ha concesso al sig. _____
nella forma tecnica di _____
un affidamento di € _____



FAC-SIMILE DI MODULISTICA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

Alla Provincia di Vibo Valentia
Ufficio Scuole Nautiche
Via S RUBA
89900 Vibo Valentia

Il sottoscritto

di _____
cittadinanza _____ nat _____ a _____ il _____
_____ residente
in _____ in via _____

Codice Fiscale _____ n. _____
Carta Identità rilasc. _____

Tel. _____ Cell. _____ in qualità di _____

(titolare ditta individuale/ legale rappresentante / socio amministratore della società denominata)

“ _____ ”

avente sede in _____ via _____

C.A.P. _____, tel. _____ fax _____ n. _____
Indirizzo e-mail _____

iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al _____

n° _____
codice fiscale/P.IVA _____;

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per la scuola nautica denominata _____

con sede in _____ via _____

CAP _____, tel. _____ n° _____, fax _____
Indirizzo e-mail _____

eventuali altre unità locali:

1) _____

2) _____



3)

_____ ,
per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti :
A tal fine, ai sensi dell'art 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di falsa
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto
previsto dall. art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445;

DICHIARA

(contrassegnare le caselle)

- Di essere cittadino italiano;
- Di essere cittadino di uno degli stati membri CEE stabilito in Italia ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R.223/89 e della L. 40/98;
- Di avere età pari o superiore ai 18 anni;
- Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di-----;
- Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal dlgs 159/2011 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- Di non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di essere in possesso della capacità finanziaria;
- Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- Di essere in possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 ;
- Di avere proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- Di avere adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- Che nei locali dell'istituenda scuola nautica viene esercitata anche attività di:

Autoscuola Altro
denominata“ _____

_____” il cui titolare è il Sig. _____

nella qualità di _____

- Che nei locali della istituenda scuola nautica non viene esercitata alcun tipo d'attività;



Che l'attività d'insegnante e/o istruttore viene svolta dallo stesso sottoscritto Sig. _____;

Che l'attività d'insegnamento viene svolta dal Sig. _____,
nato a _____ il _____ e residente _____

_____ in possesso dei requisiti morali e del titolo professionale (art. 42 c. 6 del D.L.n.146/2008)di _____;

Che l'attività d'istruttore viene svolta dal Sig. _____,
nato a _____ il _____ e residente _____

_____ in possesso dei requisiti morali e della patente nautica rilasciata da _____ in data _____ per l'abilitazione alla condotta di _____;

Che l'attività d'insegnante della tecnica di base della navigazione a vela viene svolta dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente _____

in possesso dei requisiti morali e d'attestato di riconoscimento quale esperto velista, rilasciato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana con numero _____ il _____;

Di possedere la capacità finanziaria;

Di possedere tutto il materiale occorrente per le esercitazioni e gli esami di nautica, secondo quanto previsto dal regolamento provinciale in materia:

o Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica;

Che i locali sono conformi a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95;

Che la istituenda scuola nautica aderisce al Consorzio _____,

demandando ad esso i seguenti insegnamenti:

_____;



A tal fine

ALLEGA

Attestazione del versamento di €. ----- a favore della Provincia di Vibo Valentia per le spese di istruttoria e verifica;

Marca da bollo da applicare sull'atto di autorizzazione;

Attestato di capacità finanziaria rilasciato da _____;

Copia conforme all'originale dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 per l'attività di scuola nautica (Mod. Dich.

Ins / Istr nautica);

Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado;

Dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del Centro d'Istruzione. e/o

Consorzio da cui s'evince il tipo d'insegnamento demandato alla scuola nautica;

Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi nautici, facenti parte del parco veicoli e del certificato di conformità CE;

Copia conforme dell'atto di proprietà dei locali o del contratto d'affitto, o altro titolo, attestante la disponibilità dei locali, debitamente registrato presso il competente ufficio;

Certificato di agibilità dei locali ove avrà sede l'autoscuola;

Relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza.

Planimetria quotata come da Regolamento, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature ed arredamento;

Estratto catastale con la categoria;

Perizia giurata ad integrazione del certificato d'agibilità, a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dalla L. 13/89 e L. 46/90;

Certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente A.U.S.L.;

Dichiarazione firmata in merito alla disponibilità dell'arredo didattico e del materiale per le lezioni teoriche;

Dichiarazione firmata parco natanti;

Nel caso di società/ente: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolamento e dei registri;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà compilata dai soci;

Dichiarazione sulle tariffe applicate e degli orari di svolgimento delle lezioni teoriche;

Dichiarazione indicante i periodi di chiusura e ferie;



Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003.

Data, _____

Firma



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE


OGGETTO: *Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle Scuole Nautiche.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica.

Li, 23.10.2012




Il responsabile del servizio interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile.


Li, 23-10-2012




Il responsabile del servizio AA.FF

Deliberazione Consiglio n. 19. Del 29.10.2012

DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia certifica che la su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, primo comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, inizia oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, li 06 NOV. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
-Francesco Marziali-

